

ALLEGATO B) AL N. 131082/ 32888 REPERTORIO

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Costituzione - Sede - Durata - Scopi della Società

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una Società Cooperativa Agricola denominata

"VIGNAIOLI BERGAMASCHI Società Cooperativa Agricola"
siglabile "VIGNAIOLI BERGAMASCHI Soc.Coop.Agr." o
"VIGNAIOLI BERGAMASCHI S.C.A."

ARTICOLO 2 - SEDE

La società ha la sede nel Comune di San Paolo d'Argon (BG).

L'organo amministrativo potrà istituire e/o sopprimere sedi secondarie dovunque sia ritenuto utile, purchè sul territorio Italiano, trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato ed istituire e sopprimere, ovunque, unità locali operative.

ARTICOLO 3 - DURATA

La società ha durata sino al 31 dicembre 2010 e potrà essere prorogata con delibera della assemblea straordinaria, a norma di legge. In questo caso è escluso il diritto di recesso per i soci dissenzien-

ti.

ARTICOLO 4 - SCOPO MUTUALISTICO

La società è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata. La società si propone di operare, quale organizzazione di produttori agricoli (O.P.), in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione del Vino Valcalepio, in armonia con gli indirizzi della politica agricola comunitaria e la programmazione agricola nazionale e regionale, in applicazione di quanto previsto dalle leggi vigenti e future in materia di O.P. per i settori di cui trattasi.

La società si propone di ovviare, attraverso l'organizzazione dei produttori, alle carenze strutturali in materia di offerta e commercializzazione del Vino Valcalepio e di favorire la partecipazione dei produttori stessi alla programmazione agricola.

In particolare, la società si propone:

- 1) di assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
- 2) di promuovere la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti;
- 3) di ridurre i costi di produzione e di regolariz-

zare i prezzi alla produzione;

4) di promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione e di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare e/o favorire la biodiversità;

5) di assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;

6) di adottare, per conto dei soci, processi di rintracciabilità.

ARTICOLO 5 - OGGETTO SOCIALE

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la società ha come oggetto la commercializzazione e la vendita del Vino Valcalepio, la tutela e l'incremento della viticoltura bergamasca e la organizzazione di concorsi enologici nazionali ed internazionali. La Società potrà assumere anche altre iniziative e prestare servizi purchè tesi allo scopo sociale e al miglioramento della viticoltura bergamasca.

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali la società:

1) determina ed applica, con efficacia vincolante nei confronti dei propri soci, norme comuni di produzione e di immissione sul mercato (in particolare per quanto riguarda la qualità dei prodotti e l'utilizzazione di pratiche biologiche), oltre che norme di conoscenza della produzione (in particolare, informazioni in materia di raccolto e di disponibilità). Le norme riguardanti l'immissione sul mercato concernono la programmazione e l'organizzazione delle diverse fasi della:

- concentrazione dell'offerta
- preparazione per la vendita
- offerta ad acquirenti all'ingrosso e al dettaglio;

2) provvede all'immissione sul mercato di tutto il prodotto dei soci (obbligatisi ai sensi dell'art. 8 dello Statuto), anche richiedendo ai soci di vendere il prodotto per il tramite della società qualora (e nella misura in cui) una normativa specifica lo preveda. Tuttavia, se la normativa lo prevede, previa autorizzazione della Società stessa e fatto salvo il rispetto delle condizioni da questa stabilite, i produttori associati possono:

- procedere presso la propria azienda a vendite dirette al consumatore di una quota della produzione non eccedente la percentuale prevista dalla normati-

va, con i criteri stabiliti mediante apposito regolamento;

- commercializzare essi stessi, o per il tramite di un'altra organizzazione di produttori determinata dalla Società, i prodotti che rappresentano un volume marginale rispetto al volume commercializzabile dalla Società.

L'attività di commercializzazione del prodotto dei Soci deve assumere carattere prevalente rispetto ad altre attività svolte dalla Società.

A tali scopi la Società in particolare:

a) definisce programmi di produzione e di commercializzazione;

b) promuove il miglioramento, la programmazione, la difesa della produzione vitivinicola bergamasca, con riguardo agli obiettivi della politica agricola dell'Unione Europea, anche attraverso lo svolgimento di compiti di intervento diretto sul mercato, conseguenti all'applicazione di regolamenti comunitari che interessano il settore; entro i limiti e nei modi consentiti dalle leggi nazionali e comunitarie, interviene nella fase di commercializzazione anche vendendo per conto dei produttori soci;

c) stipula convenzioni e contratti, nonché accordi interprofessionali, a nome e per conto dei propri

soci, per la cessione, il ritiro, lo stoccaggio e l'immissione sul mercato dei prodotti;

d) vigila sull'osservanza, da parte dei soci, degli obblighi derivanti dal rispetto del presente Statuto, dai Regolamenti interni e dalle decisioni degli organi sociali, legalmente adottate, disponendo, ove necessario, le sanzioni di cui al successivo art. 15. In casi di gravi necessità, la Società può proporre agli Enti pubblici, secondo le rispettive competenze, che le proprie delibere, relative alle norme, ai programmi ed alle convenzioni o contratti di cui al presente paragrafo, ed adottate a maggioranza assoluta dai propri soci, siano rese di efficacia vincolante, per il periodo di tempo necessario, anche nei confronti dei produttori non soci del territorio in cui opera la Società stessa;

e) promuove programmi di ricerca e sperimentazione agraria, di riconversione, realizzazione produttiva e di ammodernamento delle aziende dei propri soci;

f) cura la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento della produzione e delle condizioni di offerta dei prodotti di cui al precedente art. 4 in collaborazione coi competenti servizi Nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali, anche utilizzando servizi, centri ed isti-

tuti pubblici o privati, per tali scopi e per le ricerche di mercato;

g) provvede all'acquisto e alla distribuzione ai soci di merci, prodotti, attrezzature necessarie o utili per il miglioramento della qualità;

h) promuove la commercializzazione delle barbatelle di vite; promuove e realizza direttamente o in collaborazione con Enti di ricerca, nuove selezioni clonali di varietà di vite;

i) gestisce servizi e fornisce informazioni nei settori legislativo, contrattuale, contabile e, più in generale relativamente a tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e burocratico. Per la gestione dei servizi può essere prevista l'organizzazione di centri di elaborazione dati, con espressa esclusione delle attività professionali rientranti nell'ambito delle cosiddette «professioni protette»;

j) entro i limiti e nei metodi consentiti dalle leggi, fornisce direttamente o mediante convenzione con persone, istituti od enti, pubblici o privati, tutti gli eventuali servizi e l'assistenza utile ai propri soci per attuare le norme, i programmi ed eseguire i contratti e le convenzioni definiti dalla Società;

k) cura l'impianto, la costruzione, la gestione, sia direttamente sia attraverso convenzioni con terzi,

di stabilimenti per la lavorazione, selezione, imballaggio dei prodotti conferiti dai soci;

l) per integrare le richieste del mercato può commercializzare prodotti complementari e/o affini a quelli di cui all'art. 4, acquistandoli anche da terzi anche gestendo direttamente punti vendita o spacci all'ingrosso e/o al minuto per la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli e/o complementari.

m) organizza concorsi enologici nazionali ed internazionali;

n) partecipa a fiere al fine della commercializzazioni dei propri prodotti.

Inoltre la Società si pone i seguenti obiettivi:

1) effettua la raccolta, l'eventuale lavorazione, trasformazione, conservazione, confezionamento dei prodotti di cui all'art. 4 e ogni altra attività ad esse connessa o complementare per la migliore realizzazione delle produzioni vitivinicole sia direttamente che attraverso la costituzione di imprese cooperative o di altre forme;

2) svolge attività affidate alla Società dalle autorità pubbliche competenti inerenti l'attuazione di provvedimenti comunitari, nazionali, regionali, provinciali e comunali che interessano i produttori vi-

tivinicoli, siano essi rivolti al miglioramento, allo sviluppo od alla riconversione della produzione o ad interventi del mercato. In collaborazione con altri enti e strutture pubbliche assume incarichi dagli organi pubblici competenti, anche stipulando apposite convenzioni per controlli, istruttorie, verifiche o altri compiti ivi compresi i controlli di qualità, la esecuzione di studi e ricerche e il coordinamento di corsi di specializzazione, l'elaborazione di programmi, l'attuazione di iniziative promozionali per la produzione ed il mercato, e quant'altro attiene alla produzione vitivinicola. Inoltre richiede per finanziamenti ed incentivi comunitari, nazionali, regionali, provinciali ed Enti locali con particolare riferimento a pratiche inerenti il settore vitivinicolo in nome e per conto dei propri soci;

3) partecipa, in rappresentanza dei propri soci, (e ai fini di tale rappresentanza il mandato è insito nel rapporto di società), a:

a) comitati o organismi in qualsiasi forma costituiti, predisposti dalla pubblica amministrazione per la partecipazione alla programmazione agricola e per il controllo dell'attuazione degli interventi pubblici del settore agro-alimentare;

b) organismi di direzione e gestione di strutture, impianti aziende pubbliche od a partecipazione pubblica, per la produzione o per la valorizzazione dei prodotti di cui all'art. 4;

4) svolge attività a carattere editoriale finalizzata alla più efficace divulgazione delle informazioni nell'interesse dei Soci;

5) può acquisire partecipazioni in aziende pubbliche o private al fine di conseguire i fini istituzionali;

6) stipula accordi, contratti, convenzioni, comprese le azioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, direttamente finalizzate al perseguimento delle finalità e delle funzioni della Società;

7) promuove, sostiene e/o svolge ogni attività nel settore della istruzione professionale, atta a favorire, in particolare, la formazione e l'aggiornamento dei quadri tecnici, amministrativi e dei dirigenti degli organismi aderenti e di enti cooperativi ed associativi in genere, sia gestendola direttamente, sia mediante collegamenti con Istituti specializzati nella formazione;

8) può predisporre (o, nel caso in cui specifiche normative in materia di O.P. lo prevedano), predisporre programmi di attività annuali o pluriennali,

(di cui all'art. 31) al fine di migliorare qualitativamente e valorizzare commercialmente la produzione dei soci prevedendone anche una contribuzione, qualora la normativa lo preveda;

9) svolge ogni altra attività utile al perseguimento delle proprie finalità o espressamente richieste dalla pubblica amministrazione, con l'esclusione, in ogni caso, di attività svolte al fine di lucro;

10) può costituirsi parte civile in tutti i procedimenti penali aventi per oggetto reati di sofisticazione o di frode consumati in occasione delle norme che regolano la produzione, propaganda, commercializzazione e condizionamento dei vini, alcool, e prodotti vinosi, nonché per i reati a questi connessi e/o comunque collegati. La Società potrà porre in essere operazioni di vendita e/o di prestazioni di servizi anche a non soci per meglio realizzare la sua funzione sociale che resta preminente.

Nel perseguimento degli scopi sociali la Società potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare o immobiliare e finanziaria utili o attinenti alla realizzazione degli scopi sociali, nonché, fra l'altro e solo a ti-

tolo esemplificativo e non limitativo, dovendosi intendere compreso nell'oggetto ogni atto avente l'enunciato carattere strumentale:

-assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

-dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussioni dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

La Società potrà promuovere o aderire ad Unioni di categoria e a Confederazioni nazionali e territoriali del movimento cooperativo.

TITOLO II - SOCI

ARTICOLO 6

PRODUTTORI CHE HANNO DIRITTO DI DIVENTARE SOCI

Il numero dei produttori agricoli è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Trattasi di produttori agricoli:

~ Singoli (se conduttori di Aziende agricole singole, entro le quali si esaurisce l'attività imprenditoriale e con le forme di conduzione possibili ai sensi della vigente normativa e del C.C.)

~ Organizzazioni di Produzione e Valorizzazione dei

prodotti agricoli, costituite in forma societaria ai sensi della normativa vigente.

Per "Organizzazione di produzione" si intendono enti quali Società di persone, Società di capitale, Società Cooperative.

Per produttore agricolo si intende qualsiasi persona fisica o ente aderente ad una O.P. che conferisca a quest'ultima la produzione affinché sia commercializzata in conformità della normativa.

Possono entrare a far parte della Società tutti i Produttori Agricoli di produzione dei prodotti di cui all'art. 4, che operano nella Provincia di Bergamo, per la valorizzazione dei prodotti medesimi.

Sono esclusi gli interdetti e gli inabilitati.

Non possono in ogni caso far parte della società coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini o che partecipino a società che si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.

ARTICOLO 7 - DOMANDA DI ADESIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda di adesione, sottoscritta dal richiedente e contenente le seguenti informazioni:

1) per le persone fisiche:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale domicilio se diverso dalla residenza, numero di Codice Fiscale e Partita Iva;

b) superficie totale dell'azienda agricola, superficie e dati catastali della coltivazione a vigneti;

c) quantità prodotta e commercializzata nell'ultimo triennio e relativo ricavo;

d) la parte della produzione per la quale sono già stati conclusi contratti di vendita ovvero opzioni, e destinata alla commercializzazione dei prodotti di cui all'art. 4;

e) la dichiarazione di conoscere lo Statuto e l'atto costitutivo e di accettarli, impegnandosi a rispettare le norme, i programmi ed i contratti, nonché le altre deliberazioni regolarmente adottate dagli organi della Società;

f) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere

2) per le persone giuridiche oltre alle indicazioni di cui al precedente paragrafo 1, lettere b - c - d - e - f , la domanda di adesione deve indicare:

la denominazione, la sede legale, la qualifica e le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti do-

cumenti:

a) copia autenticata dello Statuto vigente e dell'atto costitutivo della persona giuridica richiedente;

b) copia autenticata della delibera di adesione assunta dal competente organo;

c) l'elenco dei soci produttori corredato per ognuno dalle indicazioni previste al punto 1 lettere a - b - c.

Le domande di adesione debbono essere tenute per 30 giorni presso la sede della Società, consentendone la visione da parte dei produttori soci. Questi possono presentare entro il trentesimo giorno al Presidente della Società opposizione all'accoglimento della domanda di adesione sulla base di uno dei seguenti motivi:

a) mancanza di requisiti da parte del richiedente per avere diritto all'adesione;

b) non veridicità dei dati contenuti nella domanda;

c) adesione del richiedente ad altra Società o Associazione del medesimo settore ed operante nello stesso territorio;

d) adesione del richiedente a cooperativa ad altra forma associativa aderente alla Società medesima o ad altra Associazione del medesimo settore ed ope-

rante sul medesimo territorio;

e) svolgimento da parte del richiedente di attività contrastanti con le finalità e concorrenti con le funzioni della Società.

Le eventuali contestazioni sono portate a conoscenza dell'interessato che può, entro 15 giorni, presentare controdeduzioni e documentazione, in difetto di che, la domanda non può essere accolta.

Il Consiglio di Amministrazione decide sulle domande di ammissione dandone comunicazione all'interessato entro 30 giorni dalla deliberazione e procedendo alla sua iscrizione a libro soci.

Qualora la domanda non fosse accolta, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Gli amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci hanno verso la Società i seguenti obblighi:

1) rispettare le seguenti norme circa l'immissione

sul mercato della loro produzione:

a) effettuare l'immissione sul mercato di tutta la produzione destinata alla commercializzazione per i prodotti di cui al precedente articolo 4, secondo le norme di conferimento e d'immissione su mercato stabilite e controllate dalla Società;

b) ovvero, far effettuare dalla Società l'immissione sul mercato di tutta la produzione destinata alla commercializzazione per i prodotti di cui al precedente articolo 4, a loro nome e per loro conto, oppure a loro nome e per conto della Società. La Società può tuttavia autorizzare i propri aderenti ad effettuare l'immissione sul mercato di una parte della produzione, conformemente al punto «a)»;

c) tale obbligo non si applica alla parte della produzione per la quale i produttori avevano concluso contratti di vendita ovvero concesso opzioni prima della loro adesione alla Società, a condizione che la Società stessa sia stata informata nel momento dell'adesione della portata e della durata degli obblighi contratti;

2) sottoporsi alla vigilanza ed ai controlli della Società di cui all'art. 5 paragrafo «1)»;

3) partecipare alle iniziative promosse dalla Società;

4) non aderire ad altra Organizzazione, Associazione, Cooperativa o Unione del medesimo settore ed operante sul medesimo territorio; ciascun socio non può far parte di altre Associazioni del medesimo settore nello stesso territorio e di Cooperative, o di altre forme associative aderenti alla società stessa o ad altre forme associative del medesimo settore nello stesso territorio;

5) non agire in contrasto con gli interessi della Società;

6) rispettare le delibere degli Organi Sociali e ad osservare tutte le norme del presente Statuto;

7) comunicare tempestivamente alla Società ogni modifica significativa intervenuta circa l'azienda agricola di cui sono conduttori e circa la produzione per la quale aderiscono alla Società.

Le persone giuridiche debbono comunicare ogni variazione del proprio Statuto o della sede sociale.

L'aspirante Socio, contestualmente alla domanda, verserà, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma a titolo di sovrapprezzo, nella misura da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore unitario di € 100,00 (cento/00).

Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.

Le eventuali somme versate per sovrapprezzo non saranno rimborsabili in ogni caso di interruzione del rapporto sociale e verranno accantonate in apposito fondo.

In caso di mancato accoglimento della domanda, la Società restituirà entro 30 giorni gli importi riscossi. Il Socio è inoltre tenuto a corrispondere alla Società contributi ordinari e/o straordinari, nelle misure determinate dall'Assemblea dei Soci, per il concorso alle spese di gestione e/o in conseguenza dell'applicazione di norme comunitarie o nazionali.

ARTICOLO 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ARTICOLO 10 - RECESSO

Il recesso è consentito al socio in ogni tempo.

Tuttavia chi intende recedere deve dare avviso scritto almeno 6 mesi prima del recesso per raccomandata r.r. al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il recesso ha effetto alla fine dell'esercizio successivo alla scadenza del termine di preavviso, salvo che l'organo amministrativo, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decida di far decorrere l'effetto del recesso dalla data in cui viene comunicato il provvedimento che accoglie la domanda.

Restano impregiudicati gli obblighi assunti dal recedente verso la Società e dalla Società verso terzi a nome e/o per conto del recedente. La cancellazione del Socio dal libro Soci deve essere fatta alla data in cui ha effetto il recesso.

E' consentito il recesso del Socio, anche prima della scadenza dell'obbligo assunto quando vengono meno i requisiti necessari per l'appartenenza alla Società. Nel caso in cui il socio singolo entri a far parte di una cooperativa, dovrà darne tempestivamente comunicazione scritta alla Società.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminare la

domanda di recesso entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà opporsi.

ARTICOLO 11 - ESCLUSIONE

Oltre che nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione può decidere l'esclusione del socio, dandone comunicazione motivata per iscritto all'interessato entro 30 giorni, nei seguenti casi in cui il socio:

- a) non sia in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali della Società oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) rechi danno morale o materiale alla Società;
- c) non corrisponda per due annualità consecutive i contributi di cui all'art. 8;
- d) abbia interessi in contrasto con quelli della Società;
- e) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti verso la Società;
- f) venga dichiarato fallito o in liquidazione coatta amministrativa o interdetto.

Avverso il provvedimento di esclusione, adottato dal Consiglio di Amministrazione è ammesso ricorso entro

30 giorni dalla comunicazione. L'esclusione lascia impregiudicati gli obblighi assunti dall'escluso nei confronti della Società.

ARTICOLO 12 - CAUSA DI MORTE

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei titoli per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio estinto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza

si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7. In caso di esito negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

ARTICOLO 13 - RIMBORSO DELLE QUOTE

La liquidazione della quota del socio receduto, escluso o agli eredi o legatari del socio defunto, ha luogo sulla base del bilancio d'esercizio sociale alla chiusura del quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, in misura, però, mai superiore all'importo effettivamente versato a titolo di capitale sociale, eventualmente rivalutato a norma dell'art 29 lettera c).

Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata a pena di decadenza, nel termi-

ne di un anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti.

Le quote per le quali non verrà richiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria. Il socio receduto o escluso risponde per un anno dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione, verso la società, per il pagamento dei conferimenti non versati e verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.

ARTICOLO 14 - CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, senza apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. La cessione, salvo espressa autorizzazione del Con-

siglio di Amministrazione, può essere effettuata esclusivamente per tutte le quote sociali detenute dal socio.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre ricorso.

ARTICOLO 15 - SANZIONI

In caso di inadempienza da parte di un socio degli obblighi previsti dal presente Statuto nonché da deliberazioni e regolamenti interni, il Consiglio di Amministrazione può applicare nei confronti dell'inadempiente sanzioni pecuniarie.

E' fatto salvo il diritto di rivalsa da parte della Società per i danni subiti.

Il socio entro 15 giorni dalla notifica della sanzione decisa nei suoi confronti, può fare ricorso.

TITOLO III - GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 16 - ELENCO DEGLI ORGANI

Gli organi della società sono:

- l'Assemblea Generale dei Soci;

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale o il Revisore Contabile o una Società di Revisione

ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può aver luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine è prorogabile fino a centottanta giorni dall'Organo Amministrativo qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in sua assenza, nella nota integrativa al bilancio.

Può inoltre, nel corso dell'esercizio sociale, esse-

re convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale. Deve essere convocata, senza ritardo e comunque entro e non oltre 60 giorni da quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che rappresentano almeno 1/10 (un decimo) dei voti spettanti a tutti i Soci, oppure dal Collegio Sindacale se nominato.

ARTICOLO 18 - SOCI COMPONENTI LE ASSEMBLEE

Le Assemblee generali ordinarie e straordinarie sono costituite dai soci persone fisiche e dai mandatari di persone giuridiche socie, in regola con il versamento delle quote ed il pagamento dei contributi, iscritti a libro Soci da almeno tre mesi.

Il Socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Socio che non sia amministratore né Sindaco o dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

Ciascun socio persona fisica ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Per ciascun socio persona giuridica intervengono in assemblea i delegati, a ciascuno dei quali compete

un voto. Il numero dei delegati è proporzionato al numero dei soci della persona giuridica socia, in misura però mai superiore a cinque, ed è determinato come segue:

- un delegato da 1 a 25 soci
- due delegati da 26 a 50 soci
- tre delegati da 51 a 100 soci
- quattro delegati da 101 a 150 soci
- cinque delegati oltre 151 soci

ARTICOLO 19 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEE

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art. 17.

L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero a mezzo telefax, posta elettronica o altro mezzo similare idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, e fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci ovvero al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

In caso di urgenza il termine di convocazione potrà essere ridotto a cinque giorni; il motivo di urgenza

sarà convalidato dall'Assemblea stessa.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo, ove nominato. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo, ove nominato, non presenti.

ARTICOLO 20 - VALIDITA' ASSEMBLEE

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è rego-

larmente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria, in prima e in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria, in prima e in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della società, sulla sua trasformazione

o sul sostanziale cambiamento dell'oggetto sociale, l'assemblea in prima e in seconda convocazione, per essere valida deve essere costituita, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti attribuiti a tutti i soci presenti o rappresentati.

Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari.

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

Il calcolo delle maggioranze avviene in base al numero di voti spettanti ai soci.

ARTICOLO 21 - COMPETENZE ASSEMBLEE

E' di competenza:

1) dell'Assemblea generale dei Soci, convocata in sede ordinaria:

a) approvare il bilancio d'esercizio, i bilanci preventivi, i rendiconti e la relazione annuale sulla gestione, predisposti dal Consiglio di amministrazione;

b) nominare il Consiglio di Amministrazione e l'eventuale Collegio Sindacale ed il Presidente del-

lo stesso e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile, stabilendone gli eventuali emolumenti;

c) deliberare le generali direttive di azione per il conseguimento delle finalità della Società;

d) deliberare la costituzione di fondi di intervento alimentati da contributi dei soci e di enti pubblici e privati, nazionali ed esteri;

e) determinare contributi annuali e/o straordinari, occorrenti per il funzionamento della Società e/o in applicazione di eventuali normative comunitarie o nazionali che dovessero prevedere interventi a carico dei soci;

f) approvare i Regolamenti interni della Società;

2) dell'Assemblea generale dei Soci, in sede straordinaria:

a) deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;

b) deliberare sulla eventuale fusione con altri organismi o società e sul trasferimento della sede sociale;

c) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

d) deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza.

ARTICOLO 22 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di 7 (sette) e non più di 15 (quindici) membri eletti dall'Assemblea che ne determina il numero.

Possono essere nominati dall'Assemblea alla carica di amministratore nella misura massima di numero tre componenti, persone nominate dallo stato o da altri enti pubblici.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere comunque scelto tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente e uno o più Vice Presidenti scegliendoli fra i suoi membri.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato.

I membri così nominati restano in carica fino alla

successiva assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Se vengono a cessare tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea per la loro sostituzione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo, solo atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

II Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente più anziano che lo sostituisce, oppure quando sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. II Consiglio di Amministrazione può invitare ad assistere alle proprie riunioni persone designate dai rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici territoriali interessati alla produzione. Gli amministratori sono esonerati dal prestare cauzione.

ARTICOLO 23 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINI-

STRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Ad esso competono i poteri deliberativi in relazione a tutti gli atti ed affari ordinari e straordinari compresi nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

In particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo, è di competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) eleggere il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, scegliendoli fra i suoi membri;
- b) provvedere alla formulazione delle proposte da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- c) deliberare la convocazione dell'Assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni da essa adottate;
- e) deliberare sulle domande di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci;
- f) assumere, sospendere o rimuovere il Direttore, fissandone i poteri e le procure;
- g) assumere, sospendere o rimuovere i Dirigenti, fissandone i poteri;
- h) predisporre i bilanci d'esercizio, i bilanci pre-

ventivi, i rendiconti e le relazioni annuali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

i) nominare, eventualmente, il comitato esecutivo, stabilendone i relativi poteri;

j) deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie attive e passive;

k) deliberare sull'applicazione di sanzioni a carico dei Soci;

l) deliberare su acquisti e vendite di beni immobili, macchinari e diritti reali immobiliari e beni mobili in genere;

m) deliberare sulla costituzione di società e/o acquisizione di partecipazioni in società, sulla cessione di titoli azionari o quote di partecipazione;

n) istituire apposite sezioni speciali per una più appropriata gestione e organizzazione inerente i prodotti di cui all'art. 4;

o) istituire apposite Commissioni Tecniche a carattere consultivo.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile e dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi membri

e/o al Comitato Esecutivo, provvedendo come stabilito al precedente punto "i)".

I Consiglieri non hanno, in quanto tali, diritto a compenso, salvo diversa determinazione dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 24 - VALIDITA' RIUNIONI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, oppure in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente anziano, con lettera semplice recante l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data della riunione ai membri del Consiglio e del Collegio Sindacale, se nominato. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per telegramma oppure per telefax o per e-mail almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato anche quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri del Consiglio. La richiesta per essere valida deve contenere l'ordine del giorno e la data della convocazione ed essere comunicata con lettera raccomandata al Presidente della Società.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

La presenza alle riunioni di consiglio mediante mezzi di telecomunicazione è ammessa.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Direttore della Società partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo ed esercita le funzioni di Segretario.

ARTICOLO 25 - FIRMA E RAPPRESENTANZA

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, i poteri ad egli attribuiti spettano di diritto al Vice Presidente più anziano.

Nell'assenza di questo, ad un altro Vice Presidente, se nominato.

Il Presidente previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri in tutto o in parte al o ai Vice Presidenti o ad un membro del Consiglio. Egli potrà, fra l'altro, nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

Al Presidente ed, eventualmente, ai Vice Presidenti

potrà essere riconosciuta una indennità di carica da determinarsi dall'Assemblea. Agli stessi soggetti spetta la rappresentanza passiva.

ARTICOLO 26 - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge; il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente del collegio sindacale di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Controllo contabile

Il controllo contabile spetta al collegio sindacale, salvo il caso in cui sia obbligatorio, ovvero sia deciso con delibera dell'assemblea ordinaria di attribuire il controllo contabile a un revisore o a una società di revisione.

L'incarico di controllo contabile è conferito, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato, dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile;

1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO IV-PATRIMONIO ESERCIZIO SOCIALE-REGOLAMENTI

ARTICOLO 27 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Società è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 25,00 (venticinque euro), né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
 - dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei Soci defunti;
 - dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci a sensi del precedente art. 8;
 - da eventuali riserve straordinarie o facoltative;
- da qualunque liberalità venga fatta a favore della Società.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c), sono indivisibili e, conseguentemente, non

possono essere ripartite tra i soci durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 28 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 29 - BILANCIO ANNUALE

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza. Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% ai fondi di riserva ordinaria;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la formazione e lo sviluppo della cooperazione nella misura fissata dalla legge come risulta dall'art.11 della legge 31/01/1992 n° 59;
- c) una parte alla rivalutazione delle quote nella misura e con le modalità indicate dall'art. 7 della Legge 31/01/1992 n° 59;
- d) un dividendo ai soci in misura non superiore al limite consentito dalle leggi vigenti, ragguagliato al capitale effettivamente versato;
- e) una percentuale determinata dall'assemblea per la costituzione di eventuali riserve facoltative;

f) una percentuale determinata dall'assemblea per la costituzione di eventuali fondi per la copertura di particolari rischi, in previsione di oneri futuri;

g) il residuo a riserva straordinaria o a fini mutualistici.

L'Assemblea può determinare la destinazione dell'intero utile d'esercizio alla riserva legale, fatto salvo quanto stabilito al precedente punto b).

E' vietato ripartire le riserve tra i soci sia durante la vita sociale, sia in occasione dello scioglimento della società

ARTICOLO 30 - RISTORNI

Qualora le risultanze dell'attività mutualistica lo consentano, la decisione dei Soci che approva il bilancio può destinare a favore dei Soci operatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di strumenti finanziari.

Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorsi con la società e ciascun socio.

ARTICOLO 31

PROGRAMMI OPERATIVI E FONDI D'ESERCIZIO

Può essere costituito (o, nel caso in cui una specifica normativa in materia di O.P. lo preveda, è costituito) un fondo d'esercizio alimentato con i contributi finanziari dei soci cooperatori calcolati in base a quanto previsto dalla normativa medesima.

Tale fondo può essere alimentato, altresì dall'aiuto finanziario comunitario d'entità quantificata in base alla normativa. Scopo del fondo è il finanziamento di un programma operativo - nei casi previsti dalla normativa - da presentare alle competenti autorità nonché il finanziamento di eventuali ritiri dei prodotti dal mercato alle condizioni previste dalla normativa.

Le procedure, le modalità e le norme per il funzionamento del fondo saranno definite dal Consiglio di Amministrazione ed approvate dall'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 32 - PRESTITI DEI SOCI

L'Assemblea, in conformità alla normativa vigente,

può deliberare l'istituzione di un fondo di finanziamento con prestiti dei soci, regolamentandolo con apposite norme.

ARTICOLO 33 - REGOLAMENTI INTERNI

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da uno o più Regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

ARTICOLO 34 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In qualunque caso di scioglimento della Società, l'Assemblea con la maggioranza stabilita nell'art. 20 nominerà uno o più Liquidatori, preferibilmente fra i Soci, stabilendone i poteri.

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 29, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 35 - PRINCIPI INDEROGABILI

La società si prefigge di svolgere la propria atti-

vità in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ARTICOLO 36 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgo-

no le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la «disciplina delle società cooperative», a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

f.to Bonaventura Grumelli Pedrocca

f.to Adriano Sella notaio (L.S.)

° ° °

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso registro imprese.